

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano	CALAMARO	Presidente
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Domenico	GUZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 52298 del registro di segreteria
proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la regione
Toscana

contro

Michele Antoncarlo Polacco, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio
Fiore e Gian Luca De Angelis, ed elettivamente domiciliato in Roma,
Via Nomentana, 263,
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana 6
dicembre 2016 n. 355.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di
causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 16 ottobre 2018, il consigliere
relatore Piero Floreani, il Pubblico Ministero in persona del vice

Procuratore generale Marco Boncompagni, gli avv. Gian Luca De Angelis ed Ignazio Fiore per l'appellato.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata in ordine all'azione di danno proposta in confronto di Michele Antoncarlo Polacco, nella qualità di amministratore unico di OMISSIS, dichiarandone l'infondatezza in relazione alla dedotta illegittima percezione di contributi pubblici erogati negli anni dal 2007 al 2010, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Procura regionale ha appellato la sentenza sulla base di un unico articolato motivo. Sostiene l'organo requirente che momento essenziale ai fini della percezione dei contributi è l'effettiva distribuzione e vendita della testata giornalistica, laddove, nella fattispecie, le copie del giornale – il quotidiano 'OMISSIS' – sono state distribuite gratuitamente, in quanto oggetto di un contratto di sponsorizzazione stipulato con il OMISSIS. Viene in rilievo, infatti, ad avviso della Procura regionale, un contratto pubblicitario a mezzo del quale il predetto istituto bancario ha pagato una somma pari a venti centesimi per cinquecentomila copie recanti la stampigliatura 'omaggio di OMISSIS'; sicché la causa del contratto differirebbe dalla vendita, posto che il corrispettivo pagato non è stato pattuito in relazione all'acquisto dei giornali, bensì alla pubblicità, mentre le copie non distribuite potevano

essere mandate al macero. In sostanza, il contratto stipulato non sarebbe altro che uno stratagemma per ottenere i finanziamenti per l'editoria e, al contempo, finanziamenti da parte dell'istituto di credito. Ragione per cui, tenuto conto che i costi della distribuzione sono stati risparmiati e comunque non erano elevati – trattandosi di provvedere al mero deposito delle copie omaggio in appositi contenitori -, non si è nemmeno realizzata una vendita in blocco. Per tali motivi, la Procura regionale chiede la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con l'atto di citazione per la capital somma di € 9.332.376,19, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

Il convenuto si è costituito con memoria depositata il 3 ottobre 2018. Rileva che i rapporti tra l'editore e la banca sono stati formalizzati attraverso lo scambio di apposite comunicazioni, contenenti l'indicazione del *budget* destinato ad iniziative commerciali, della parte di esso destinata all'acquisto in blocco delle edizioni straordinarie offerte in vendita, nonché della parte destinata all'acquisto di pagine pubblicitarie sul giornale; sicché, per gli anni oggetto di contestazione – ad eccezione del 2007 -, vi è stato da un lato un contratto di vendita in blocco, dall'altro un contratto di sponsorizzazione. Poiché le vendite in blocco hanno sempre una finalità pubblicitaria, non può inferirsi che non si siano realizzati contratti di compravendita e si spiega, dunque, anche la contestualità dei paralleli accordi di sponsorizzazione. In ordine alla circostanza secondo cui vi era stata la cessione del credito in confronto del Dipartimento per l'Editoria - a titolo di contributi - a

OMISSIS, si è trattato, ad avviso dell'appellato, di un'operazione consueta e lecita, giustificata dal ritardo con cui l'effettiva erogazione avviene rispetto alla chiusura dell'esercizio di competenza. Deduce, inoltre, che l'indagine penale sugli stessi fatti di causa si è conclusa con un provvedimento di archiviazione. Va, infine, escluso che i contributi percepiti siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle volute dalla legge.

Tanto premesso, l'appellato deduce: 1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 190, secondo comma, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; 2) l'inammissibilità o l'improcedibilità ai sensi dell'art. 193, in quanto vi sarebbe una domanda nuova, poiché la Procura regionale sostiene in appello che i contratti sarebbero stati caratterizzati da motivo illecito; 3) l'infondatezza dell'impugnazione nel merito. Conclude, in definitiva, per la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha osservato che, secondo la tesi dell'appellato, l'operazione illecita posta in essere sarebbe consistita in un contratto misto coinvolgente i tratti della vendita e della sponsorizzazione, la quale ha consentito il raggiungimento della quota del quaranta per cento della tiratura complessiva, decisiva ai fini della liquidazione dei contributi. Ha pertanto concluso per l'accoglimento del gravame.

L'avv. Gian Luca De Angelis si è riportato agli atti e sottolineato i profili processuali dedotti. Ha rilevato come la Procura muova da un assunto errato, quello secondo cui non vi sarebbe stata la vendita

perché non vi era la *traditio*; viceversa gli effetti si sono dimostrati essere reali, stante l'emissione delle fatture da parte dello stampatore e della società distributrice. I rapporti afferenti alle vendite in blocco ed al contratto di sponsorizzazione derivano da atto scritto, stante lo scambio di *mail* inerenti alla proposta ed all'accettazione, in parte della vendita – al prezzo di € 0,20 a copia – di edizioni straordinarie, in parte dell'acquisto di pagine per inserzioni pubblicitarie, operazioni consentite fino all'anno 2010. Ha concluso come nell'atto scritto.

L'avv. Ignazio Fiore ha aggiunto come non sia vero che le finalità fossero diverse da quelle previste dalla legge ed ha sostenuto la liceità delle vendite in blocco. Ha, inoltre, osservato che i contributi sono stati utilizzati secondo gli scopi previsti dalla legge n. 250 del 1990, per pagare i dipendenti e sostenere la testata; negli anni 2007-2010, infatti, OMISSIS. non ha mai distribuito utili, ché, anzi, le perdite registrate sono state coperte mediante continui apporti finanziari dei soci. Negli anni 2011 e 2012, nei quali la tiratura si è ridotta e le vendite in blocco non potevano più essere computate ai fini contributivi, la società ha raggiunto il livello percentuale di vendite richiesto ed ha ugualmente conseguito i contributi, come, del resto, anche nel 2007, anno nel quale le vendite in blocco con il OMISSIS non sono state concluse.

Considerato in

DIRITTO

L'impugnazione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento dell'ingiustizia della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda risarcitoria esperita per illecita percezione di

contributi statali non spettanti, per difetto dei requisiti richiesti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'assegnazione di provvidenze all'editoria.

L'eccezione di l'inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 190 c.g.c., deve essere respinta.

Va tenuto presente che la specificità dei motivi, imposta dalla richiamata disposizione, richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, in guisa che alla parte volitiva dell'impugnazione debba sempre essere correlata una parte argomentativa preordinata a porre in discussione le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente la mera riproposizione delle tesi difensive sostenute in primo grado (cfr. Cass., SS.UU. 29 gennaio 2000 n. 16; 1° febbraio 2007 n. 2217). L'esigenza che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano espone con sufficiente grado di specificità non esclude, tuttavia, che il dissenso della parte soccombente possa investire la sentenza impugnata nella sua interezza e che, dunque, l'appellante in tal modo adempia all'onere in considerazione, specialmente quando – come in questo caso - l'appello è preordinato all'accertamento dell'antigiuridicità della condotta.

Per quanto attiene all'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 193 c.g.c., l'appellato sostiene che la Procura regionale abbia introdotto una domanda nuova, laddove asserisce che l'organo requirente non si basa sul fatto che le parti non avessero concluso i contratti di compravendita ma di sponsorizzazione, bensì che i contratti

stipulati, riconducibili sia formalmente che ontologicamente allo schema della compravendita, fossero preordinati al conseguimento di un motivo illecito, vale a dire quello di raggiungere il rapporto tra tiratura e diffusione richiesto dalla legge per l'erogazione dei contributi statali all'editoria.

Il motivo non ha pregio. In linea generale, la nuova domanda, o la situazione di *mutatio libelli*, presuppongono la deduzione di elementi o temi d'indagine che modifichino il fatto costitutivo del diritto vantato, viceversa escluso laddove una parte, lasciando inalterato il bene della vita garantito dalla legge, modifichi nel corso del giudizio le ragioni della domanda o le deduzioni in diritto apportando argomentazioni anche diverse da quelle in un primo tempo proposte. Nella fattispecie, la Procura regionale ha posto a sostegno della domanda fatti commissivi correlati non tanto alla violazione di obblighi specifici, bensì alla sussumibilità ad una condizione fondamentale richiesta dalla legge per la concessione dei contributi di cui si fa questione. E' evidente che la precisazione in ordine alla qualificazione dei fatti dedotti comporta, nella prospettazione dell'organo requirente, una specificazione rilevante sul piano della determinazione dell'area del danno ritenuto risarcibile, ma non si concreta in una diversa domanda risarcitoria dal punto di vista del suo oggetto, atteso che la modificazione non consentita della domanda presuppone, invece, l'allegazione di elementi o temi d'indagine che modifichino il fatto costitutivo posto a sostegno del diritto dedotto in giudizio. Siffatta ipotesi deve essere pertanto esclusa, poiché i fatti storici posti a fondamento della pretesa sostanziale sono gli stessi,

ancorché le argomentazioni logico-giuridiche divergano da quelle esternate nell'atto introduttivo del giudizio.

Nel merito, l'appello è fondato per i seguenti motivi.

Vengono in rilievo i contributi previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 250 in favore delle imprese editrici la cui testata edita – di natura locale - abbia una diffusione formalmente certificata pari al quaranta per cento della tiratura complessiva, laddove per diffusione si intende l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'ottanta per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione.

L'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'emanazione di norme di semplificazione e di riordino della disciplina inerente ai contributi all'editoria, da attuarsi mediante regolamento di delegificazione secondo principi e criteri direttivi ivi stabiliti e, in particolare, la 'semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale (lett. a)'. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 è intervenuto su diversi aspetti afferenti ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, stabilendo, in particolare, che: per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi tramite contratti con società di distribuzione esterne che non devono

essere né controllate dall'impresa editrice che richiede il contributo, né ad essa collegate, nonché le copie distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ha, inoltre, stabilito che, ai fini della sussistenza del requisito di ammissione, nonché del calcolo del contributo, non vengono considerate le copie oggetto di vendita in blocco, intendendo come tale la vendita ad un soggetto di una pluralità di copie ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento e al di fuori della filiera distributiva.

Nella fattispecie, è pacifico che OMISSIS ha concluso nel periodo 2008-2010 con la OMISSIS contratti di vendita in blocco di edizioni straordinarie del quotidiano a diffusione locale 'OMISSIS', le cui copie erano affidate alla OMISSIS, società terza, perché provvedesse alla distribuzione in occasione di eventi concordati con la banca acquirente. In precedenza, analoghe forme di vendita sono state concluse con altri acquirenti. Alle proposte di vendita afferivano anche accordi (di sponsorizzazione) inerenti all'acquisto di spazi pubblicitari da parte della banca, nonché all'applicazione di una stampigliatura, su ciascuna copia, del logo della banca, con l'indicazione della dicitura 'copia omaggio'. La banca OMISSIS, infine, era divenuta cessionaria del credito verso lo Stato per gli importi da erogare a titolo di sovvenzioni per l'editoria ai sensi della legge n. 250 del 1990. È, altresì, pacifico che, senza il computo delle copie oggetto delle vendite in blocco alla banca senese, OMISSIS non avrebbe avuto diritto a percepire i contributi erogati nel periodo considerato.

Il giudice di primo grado ha rilevato che dall'istruttoria era emerso come la tiratura e la diffusione regionale della testata fossero, quantitativamente e percentualmente, 'a norma' e che i rapporti interni tra creditore e debitore e tra sponsorizzante e sponsorizzato – vale a dire tra l'impresa editoriale e la banca – non rilevassero. Poiché, inoltre, 'la vendita (in blocco e dettaglio) esiste, in quanto soggetti terzi hanno pagato direttamente presso le edicole, oppure scomputato dal credito (OMISSIS), le somme relative ai quantitativi necessari a rientrare nei limiti richiesti dalla normativa a sostegno dell'editoria', la Sezione territoriale ha escluso la sussistenza dell'elemento oggettivo di danno.

La Procura regionale, con l'unico articolato motivo d'impugnazione, ha osservato che nella vicenda in questione – e con evidente riferimento ai contratti di vendita stipulati dall'impresa editoriale con la banca – le singole copie del giornale non sono mai state vendute, ma distribuite gratuitamente e che non è possibile parlare di vendita a proposito del contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti. Si tratterebbe, ad avviso del Pubblico Ministero, di un contratto pubblicitario in favore dell'istituto di credito che, come corrispettivo della sponsorizzazione (la stampigliatura della copia omaggio di OMISSIS), avrebbe pagato una somma pari ad euro 0,20 per ciascuna copia, da moltiplicarsi per il numero delle copie oggetto del contratto, pari a cinquecentomila. In tal modo, la Procura regionale nega che tale contratto sia una vera vendita e sostiene che la sentenza avrebbe confuso la causa del contratto con il motivo, il quale, ancorché non comune ad entrambi i contraenti, è stata la ragione precipua che

ha indotto OMISSIS a concluderlo.

Il collegio considera che l'aspetto fondamentale da accertare, da cui dipendono, nella fattispecie, l'antigiuridicità della condotta e la sussistenza del danno erariale, non consista nella qualificazione del contratto concluso tra le parti, se cioè sia riconducibile alla compravendita ovvero se esso sia connotato da una causa più complessa di cui la vendita componga soltanto uno degli elementi. La questione da risolvere, infatti, più propriamente consiste nello stabilire se il contratto concluso tra le parti consenta di ritenere che siano state soddisfatte le condizioni previste dalla legge in materia di sovvenzioni all'editoria sotto il profilo della diffusione della testata.

Secondo la giurisprudenza, il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato, o *sponsee*, si obbliga dietro corrispettivo a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, mentre la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale [tale uso dell'immagine pubblica può prevedere anche che lo *sponsee* tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale (v., *ex multis*, Cass., Sez. III, 29 maggio 2006 n. 12801)].

La realizzazione dell'intento di promozione – *lato sensu* pubblicitaria – della banca non esclude, dunque, di per sé che siano

state in effetti realizzate compravendite di copie dei quotidiani, ma non consente di affermare che siffatte compravendite abbiano dato luogo ad una diffusione della testata alla stregua dell'ipotesi normativa stabilita ai fini dell'erogazione dei finanziamenti in materia di editoria. In altri termini, la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha dato atto dell'esistenza di effettive compravendite, non è sufficiente per sostenere che siano state realizzate le condizioni previste dalla legge per la percezione del contributo di cui si discute. Ritiene, infatti, il collegio che la diffusione di un giornale, ancorché necessariamente presupponga l'acquisto delle relative copie, sia nozione rispetto a quest'ultimo più ampia, atteso che ad essa inerisce la propagazione o divulgazione del suo oggetto – la copia - presso i destinatari naturali, presso i quali deve essere realizzato l'intento oggettivo di informazione insito nel mezzo di diffusione. In tal modo, è evidente che l'acquisto in blocco di copie del giornale di per sé non può assicurare o costituire un adeguato mezzo di diffusione, posto che non garantisce l'effettiva divulgazione di notizie e fatti informativi e, quindi, un'efficace informazione nel caso di gratuita distribuzione presso i destinatari, soltanto possibile, in ragione dei luoghi selettivi indicati dal terzo compratore in blocco (soggetto sponsorizzato).

Il citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 è intervenuto specificamente nella materia, escludendo la rilevanza delle vendite in blocco; ma ciò non consente di considerare che, anteriormente all'emanazione della norma regolamentare, il meccanismo di diffusione a mezzo delle cd. vendite

in blocco fosse lecito e abilitasse senz'altro a ritenere che le copie vendute potessero essere computate nell'ambito dei quantitativi rilevanti per stabilire la diffusione della tiratura complessiva. L'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, presa in considerazione dall'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133 costituisce una disposizione di principio da ritenersi di immediata applicazione, indipendentemente dalla sua attuazione a mezzo di norme di dettaglio, in particolare se si consideri che essa, come più sopra precisato, esige che sia assicurata la prova – appunto – della distribuzione effettiva. La specificazione di dettaglio, infatti, si limita a chiarire che la vendita in blocco è caratterizzata dalla vendita ad un soggetto di una pluralità di copie ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento e al di fuori della filiera distributiva.

Un argomento ulteriore, inoltre, offre elementi di conferma alla riportata interpretazione. Va, infatti, rilevato che la disposizione dell'art. 3, secondo capoverso, della legge 7 agosto 1990, n. 250 prevede, tra l'altro, che alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative siano corrisposti contributi in ragione di una somma fissa per copia stampata, a condizione che non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al quaranta per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio. Il riferimento al termine 'pubblicità' fa intendere come l'azione informativa, volta comunque a divulgare un

fatto o una circostanza ed a renderla perciò nota, non sia quella diretta alla generale informazione del lettore alla stregua di una valutazione propria del soggetto deputato a compierla, ma sia circoscritta ad ambiti in cui la valutazione risponde ad uno specifico interesse di un soggetto terzo, il quale a tal fine offre un compenso all'editore. Tenuto conto che l'altra condizione richiesta dalla norma per la concessione dei contributi pubblici è data dalla pubblicazione di periodici a *contenuto prevalentemente informativo*, la disposizione normativa va interpretata nel senso che tra gli introiti pubblicitari vadano ricompresi tutti quelli inerenti a corrispettivi corrisposti per la pubblicazione di notizie specifiche, siano essi riferibili a pubblicità commerciale, siano essi correlati ad iniziative istituzionali adottate da enti pubblici od organismi privi di organizzazione lucrativa, ovvero riflettenti autonome iniziative divulgative di qualsivoglia soggetto privato.

Tanto premesso, qualora si consideri che la legge ha posto precisi limiti quantitativi inerenti agli introiti pubblicitari della testata e, dunque, riflettenti il contenuto delle informazioni oggetto di diffusione, diviene ragionevole l'affermazione secondo cui l'intento pubblicitario non possa assumere carattere decisivo sul diverso piano dell'incidenza quantitativa delle vendite realizzate a fini pubblicitari dell'intera testata sul meccanismo di effettiva diffusione, circostanza, invero, pacificamente accertata anche nella fattispecie, per effetto delle vendite in blocco stipulate a favore del terzo compratore delle edizioni straordinarie ricomprese nel calcolo utilizzato ai fini della corresponsione dei finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.

250.

Ne consegue, pertanto l'accertamento dell'antigiuridicità della condotta e dell'effettiva sussistenza del danno erariale con riferimento all'indebita percezione dei contributi oggetto della domanda risarcitoria.

Ritiene, tuttavia, il collegio che nella fattispecie venga in rilievo un decisivo fattore di corresponsabilità nell'operato della banca, la quale, in vista della realizzazione dell'intento di soddisfare autonome ragioni di credito nei confronti dell'impresa editoriale, ha efficacemente cooperato per l'approntamento del meccanismo elusivo delle norme in questione, predisponendo contratti idonei a garantire la diretta acquisizione dei finanziamenti previsti in favore di OMISSIS attraverso una delega specifica all'incasso. Nondimeno, la superficiale condotta amministrativa degli agenti deputati alla concessione dei contributi ha rivestito decisiva rilevanza per la verifica del danno per cui è causa. Attesa la notevole entità del danno, cagionato a titolo di colpa grave dal convenuto, in ragione della consapevole attività realizzativa dell'illecito che deve essergli imputato, il collegio considera, inoltre, in via equitativa, che la condanna debba essere contenuta in un importo pari ad un terzo del danno accertato, pari alla somma di € 3.110.481,00. A tale importo, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di effettiva percezione delle rate periodiche dei finanziamenti e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

La parte appellata va, infine, condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, accoglie l'appello in epigrafe, riforma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana 6 dicembre 2016 n. 355 e, per l'effetto, accerta la responsabilità amministrativa di Michele Antoncarlo Polacco e lo condanna al risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nella misura di € 3.110.481,00, oltre alla rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di effettiva percezione delle rate periodiche dei finanziamenti ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nell'importo di € 532,77 (Cinquecentotrentadue/77).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2018.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Piero Floreani

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 23 DIC. 2019

p. Il Dirigente

Sabina Rago

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri